

Roma, 21 settembre 2010

Spett.li

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 – Siena

e

BNP Paribas Securities Services S.A.
Via Ansperto, 5
20123 – Milano
Alla c.a Corporate Trust Services

e

KPMG FIDES Servizi di Amministrazione S.p.A.
Via Eleonora Duse, 53
00197 - Roma
Alla c.a. [REDACTED]

**Oggetto: Operazione Chianti Classico – Contratto di Pegno su Conti Corrente -
proposta**

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo con la presente la nostra proposta con riferimento al contratto in oggetto.

Qualora concordiate con quanto proposto, Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire copia del contratto oggetto della presente proposta debitamente sottoscritta in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *

CONTRATTO DI PEGNO

tra

- (1) **Casaforte S.r.l.**, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**"), con sede legale in via Eleonora Duse 53, 00197 Roma, iscritta al n. 03670580285 del Registro delle Imprese di Roma e al n. 32933 dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito, l'**"Emittente"**);
- (2) **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, una società per azioni con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, capitale sociale pari ad Euro 389.274.707,50, iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il numero 00884060526, p. iva 00884060526 (di seguito "**Banca MPS**" o la "**Banca Incaricata**");
- (3) **KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.**, una società per azioni con sede legale in via Vittor Pisani, 27, 20124 Milano, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00731410155, per proprio conto e in rappresentanza dei portatori dei Titoli (come di seguito definiti) e degli altri Creditori dell'Emittente, ai sensi dell'incarico ricevuto mediante la sottoscrizione della Convenzione tra Creditori (di seguito il "**Rappresentante Comune**" o il "**Gestore dei Servizi Societari**");
- (4) **BNP Paribas Securities Services S.A.**, una banca costituita e operante con la forma giuridica di *société anonyme* ai sensi della legge francese, avente sede legale in 3, rue D'Antin, 75002 Parigi, che agisce ai fini del presente contratto tramite la propria filiale di Milano con sede in via Ansperto 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano 13449250151 (di seguito "**BNP Paribas**" o l'**"Agente dei Pagamenti"**);

premesse che:

- (A) con atto sottoscritto a Siena in data 3 luglio 2009, Banca MPS e MPS Immobiliare S.p.A. (di seguito "**MPS Immobiliare**") hanno stipulato un contratto di finanziamento ipotecario a lungo termine (il "**Contratto di Finanziamento**") in base al quale Banca MPS ha erogato a MPS Immobiliare un finanziamento pari ad €1.672.800.000,00;
- (B) con atto sottoscritto in data odierna (il "**Contratto di Cessione**"), l'Emittente ha acquistato da Banca MPS, *pro soluto* e in blocco, tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e altri accessori derivanti dal Contratto di Finanziamento come meglio individuati nel Contratto di Cessione medesimo (i "**Crediti**"), unitamente ad ogni garanzia reale o personale costituita a supporto dei Crediti, ivi compresa l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni, nonché gli altri diritti, azioni, poteri o facoltà accessori ai Crediti;
- (C) l'acquisto dei Crediti è stato effettuato dall'Emittente ai fini della realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e sarà finanziato attraverso l'emissione, da parte dell'Emittente delle seguenti classi di titoli: (i) € 1.536.640.000 titoli di classe A *asset backed* a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040; (ii) €130.000.000 titoli di classe B *asset backed* a tasso fisso e capitale incrementale fino a €235.000.000 con scadenza finale 30 giugno 2040; (iii) €3.000.000 titoli di classe Z *asset backed* a premio variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (di seguito, collettivamente, i "**Titoli**");

- (D) con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Emittente intende garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti a suo carico dall'emissione dei Titoli, nonché delle altre obbligazioni assunte nei confronti dei Creditori dell'Emittente ai sensi dei Documenti dell'Operazione (le "Obbligazioni Garantite") mediante, tra l'altro, la costituzione di un pegno di primo grado ai sensi del Decreto 170 (come di seguito definito) a favore dei Creditori dell'Emittente, a valere sui conti correnti bancari di cui all'Allegato A (e segnatamente: i Conti Incassi, il Conto Pagamenti e il Conto Spese (di seguito, congiuntamente, i "Conti")) nonché su tutte le somme tempo per tempo accreditate sui Conti e sui crediti dell'Emittente relativi alla restituzione delle somme medesime, il tutto come meglio specificato nel successivo articolo 2;
- (E) in virtù della Convenzione tra Creditori stipulata in data odierna, il Rappresentante Comune è stato nominato quale mandatario con rappresentanza per l'esercizio, in nome e per conto proprio nonché in nome e per conto degli altri Creditori dell'Emittente, di tutti i diritti, i poteri e le facoltà ad essi spettanti in virtù del presente Contratto salvo quanto altrimenti specificamente previsto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto (di seguito rispettivamente le "Premesse" e gli "Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 I termini in maiuscolo, non altrimenti definiti nel presente Contratto, avranno il significato ad essi attribuito nella Convenzione tra Creditori conclusa in prossimità della data odierna nell'ambito della cartolarizzazione dei Crediti tra, *inter alios*, le Parti.

1.3 Ai fini del presente Contratto:

"**Creditori dell'Emittente**" indica i portatori dei Titoli, i creditori dell'Emittente ai sensi dei Documenti dell'Operazione e gli altri soggetti che vantino dei diritti nei confronti dell'Emittente in relazione alla cartolarizzazione, tra cui il Rappresentante Comune (in nome e per conto proprio), il Cedente, la Banca Incaricata, l'Agente dei Pagamenti, l'Agente di Calcolo, il Gestore della Cassa, la Controparte di Copertura Finanziaria, il Gestore dei Crediti, il Gestore dei Servizi Societari e la Società di Revisione.

"**Data di Rilascio**" significa la data indicata al successivo articolo 10.

"**Decreto 170**" significa il d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170, come successivamente integrato e/o modificato.

"**Evento di Escussione**" indica, a condizione che le Obbligazioni Garantite non siano state integralmente e puntualmente adempite, il mancato adempimento da parte dell'Emittente di una delle obbligazioni da esso assunte ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, e 15 del presente Contratto.

"**Pegno**": significa il pegno costituito ai sensi del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1 **Costituzione ed Oggetto del Pegno**

Al fine di garantire l'adempimento delle Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto l'Emittente costituisce irrevocabilmente in pegno ai sensi del Decreto 170 a favore dei Creditori dell'Emittente:

- (i) ogni diritto di credito, presente e futuro, di titolarità dell'Emittente in relazione ai Documenti dell'Operazione (ivi espressamente inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti di credito vantati a titolo di indennizzi, penali, responsabilità per danni, garanzia), ad eccezione dei diritti di credito relativi al corrispettivo per la sottoscrizione dei Titoli; resta inteso che non formano oggetto di pegno i Crediti e le somme di volta in volta corrisposte dal Debitore in relazione ai Crediti medesimi, che costituiranno invece patrimonio separato ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione;
- (ii) ogni diritto di credito relativo ai Conti;
- (iii) tutte le somme di volta in volta accreditate sui Conti, ivi incluse le somme che verranno depositate sui Conti in futuro da terzi o per ordine dell'Emittente;
- (iv) i diritti alla restituzione relativi ad ogni somma di volta in volta accreditata sui Conti, ivi incluse le somme che verranno depositate sui Conti in futuro da terzi o per ordine dell'Emittente; nonché
- (v) gli interessi maturati o maturandi su ognuno degli ammontari descritti ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).

Tutti gli importi, le somme e/o i diritti di credito di cui ai precedenti punti da (ii) a (v) saranno di seguito collettivamente denominati come "**Saldo Creditorio**".

2.2 Oggetto del Pegno

Tutti gli importi, le somme e/o i diritti di credito di cui al precedente articolo 2 saranno di seguito collettivamente definiti come "**Oggetto del Pegno**".

2.3 Somme escluse dal Pegno

I Creditori dell'Emittente prendono atto ed accettano espressamente che il corrispettivo percepito dall'Emittente a fronte della sottoscrizione dei Titoli potrà essere impiegato per il pagamento del Prezzo dovuto dall'Emittente ai sensi del Contratto di Cessione e degli altri costi iniziali dell'operazione.

2.4 Esercizio dei diritti relativi al Pegno

I diritti derivanti dal Pegno non sono esercitabili individualmente dai Creditori dell'Emittente, bensì esclusivamente dal Rappresentante Comune nell'interesse comune dei Creditori dell'Emittente, secondo quanto previsto dalla Convenzione fra Creditori e dal mandato ivi conferitogli.

2.5 Incorporazione del Pegno

Il Pegno costituito ai sensi del presente Contratto è incorporato nei Titoli e, per l'effetto, i diritti di garanzia da esso derivanti in favore dei portatori dei Titoli si trasferiscono mediante il trasferimento dei Titoli medesimi.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

Mediante la costituzione del Pegno, l'Emittente garantisce ai Creditori dell'Emittente l'adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale).

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali

Senza pregiudizio per quanto previsto dal successivo articolo 10, il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante ogni adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite, anche in via anticipata rispetto alla data in cui le medesime risultassero esigibili secondo in termini originariamente pattuiti, e non potrà estinguersi fino alla Data di Rilascio.

4.2 Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori dell'Emittente possano, in qualsiasi momento, beneficiare in relazione a tutte, ovvero a parte delle, Obbligazioni Garantite.

4.3 Irrilevanza delle modifiche

Il Pegno rimarrà valido ed efficace indipendentemente da successive modifiche apportate ai Documenti dell'Operazione o alle Obbligazioni Garantite.

4.4 Conservazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11, le parti del presente Contratto convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 cod. civ., il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità delle Obbligazioni Garantite, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei Documenti dell'Operazione e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora l'Emittente, o terzi nell'interesse della stessa, provvedano a rimborsi parziali o anticipati ai sensi dei Documenti dell'Operazione o i Creditori dell'Emittente effettuino remissione parziale delle Obbligazioni Garantite, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso dai Creditori dell'Emittente.

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1 Decreto 170

Le Parti si danno atto che il perfezionamento e l'efficacia del Pegno è disciplinato dal Decreto 170. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del Decreto 170 viene pertanto convenuto che il requisito dell'avvenuta prestazione della garanzia e della sufficiente indicazione del Saldo Creditorio di volta in volta costituito in garanzia a favore dei Creditori deve intendersi soddisfatto per effetto della sottoscrizione ad opera delle Parti (ivi incluse Banca MPS e l'Agente dei Pagamenti) del presente Contratto, nonché per effetto delle scritturazioni contabili e delle annotazioni di volta in volta compiute dalla Banca Incaricata e dall'Agente dei Pagamenti.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, dietro semplice richiesta scritta del Rappresentante Comune, l'Emittente si impegna a consegnare una dichiarazione avente data certa, nella forma indicata nell'Allegato B, con allegato un estratto conto relativo ai Conti recante anch'esso data certa.

5.2 Ulteriori formalità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2800 cod. civ., l'Emittente farà sì che il Rappresentante Comune riceva, entro la Data di Emissione, una copia del presente Contratto munita di data certa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 cod. civ.

Si dà atto che, poiché tutte le parti dei Documenti dell'Operazione sono parti del presente Contratto, la sottoscrizione dello stesso varrà ad ogni effetto di legge quale accettazione della costituzione del pegno sull'Oggetto del Pegno (e in particolare sui crediti vantati dall'Emittente in virtù dei Documenti dell'Operazione), anche ai sensi dell'art. 2800 cod. civ.

5.3 Utilizzo delle somme depositate sui Conti

Salvo diversa autorizzazione scritta del Rappresentante Comune, l'utilizzo da parte dell'Emittente delle somme depositate sui Conti potrà avvenire solamente nei limiti di quanto consentito nei Documenti dell'Operazione ed in particolare dalla Convenzione tra Creditori.

5.4 Liberazione dal Pegno delle somme prelevate

In caso di prelievo di somme del Saldo Creditorio, effettuato ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5.3: (i) le somme prelevate si intenderanno liberate dal Pegno per effetto del consenso sin da ora prestato dal Rappresentante Comune; (ii) ogni prelievo si intenderà effettuato a valere sulle somme accreditate più recentemente; e (iii) il prelievo di tali somme non pregiudicherà l'esistenza e l'efficacia del Pegno sul Saldo Creditorio residuo.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DALL'EMITTENTE

6.1 Dichiarazioni e garanzie

Ferme restando le dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente ai sensi degli altri Documenti dell'Operazione, l'Emittente dichiara e garantisce in favore dei Creditori dell'Emittente quanto segue:

- (i) è una società a responsabilità limitata regolarmente costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone dei pieni poteri societari e dell'autorizzazione a stipulare il presente Contratto e tutti gli altri Documenti dell'Operazione di cui è firmataria, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con o in virtù di tali atti e documenti o in relazione ad essi. Essa è debitamente iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario;
- (ii) la stipulazione e l'esecuzione da parte dell'Emittente del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione di cui è firmatario non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (i) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (ii) leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; (iii) accordi o altri vincoli di natura contrattuale da esso stipulati;
- (iii) il presente Contratto e ogni operazione ivi prevista, costituiscono in capo all'Emittente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente ed immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso secondo i rispettivi termini e condizioni;
- (iv) l'Emittente non si trova in stato di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha

assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare e eseguire le obbligazioni assunte con il presente, né l'Emittente entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Contratto o di una qualunque operazione ivi contemplata; e

- (v) l'Emittente è il titolare legittimo ed esclusivo dei Conti, i quali, fatto salvo il pegno costituito ai sensi del presente Contratto, sono liberi da qualsiasi vincolo, obbligo, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, salvo quelli comunque costituiti a favore dei Creditori dell'Emittente a garanzia delle Obbligazioni Garantite e quelli derivanti direttamente dalla legge, purché non in conseguenza di un inadempimento o mancato rispetto della normativa vigente.

7. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

7.1 Impegni dell'Emittente

In aggiunta agli ulteriori impegni assunti ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti dell'Operazione, l'Emittente dovrà:

- (i) mantenere i Conti ed utilizzarli secondo quanto previsto dai Documenti dell'Operazione;
- (ii) accreditare e/o far accreditare tempestivamente sui Conti tutte le somme di denaro che, secondo i termini e le condizioni dei Documenti dell'Operazione, debbano essere ivi versate;
- (iii) dare pronta comunicazione al Rappresentante Comune ed inviare allo stesso a proprie spese copia di qualsivoglia notifica o comunicazione scritta ricevuta in relazione all'Oggetto del Pegno, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi notifica o comunicazione scritta ricevuta in relazione all'eventuale insorgenza di pretese avanzate da terzi, ad una richiesta, da chiunque effettuata, di sequestro, pignoramento o di apposizione di qualsiasi altro vincolo in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (iv) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che direttamente o indirettamente pregiudichino la validità e/o l'efficacia del Pegno o il diritto dei Creditori dell'Emittente di esercitare i diritti da esso derivanti, e dovrà tempestivamente compiere a proprie spese quanto necessario e ragionevolmente richiesto dal Rappresentante Comune, in nome e per conto dei Creditori dell'Emittente, al fine di tutelare l'Oggetto del Pegno;
- (v) compiere ogni azione necessaria, anche dietro richiesta del Rappresentante Comune, al fine di salvaguardare i diritti di garanzia e gli altri diritti dei Creditori dell'Emittente sorti in base al presente Contratto nei confronti di qualsiasi pretesa avanzata da terzi;
- (vi) stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti ed atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Rappresentante Comune dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (a) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno, nonché la sua ammissibilità come prova; e (b) consentire al Rappresentante Comune l'esercizio, in nome e per conto dei Creditori, dei diritti ad essi spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;

- (vii) non costituire o acconsentire alla costituzione di ulteriori diritti di pegno, vincoli, o diritti di terzi di qualunque genere sull'Oggetto del Pegno.

8. ESCUSSIONE DEL PEGNO

8.1 Effetti del verificarsi dell'Evento di Escussione

- (a) Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera (c), del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di un Evento di Escussione il Rappresentante Comune (anche per il tramite di un soggetto all'uopo delegato) avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta all'Emittente:
 - (i) a determinare e quantificare le Obbligazioni Garantite dovute dall'Emittente per effetto dell'avvenuto Evento di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Documenti dell'Operazione e nel presente Contratto;
 - (ii) a dichiarare immediatamente esigibili le Obbligazioni Garantite nella misura di cui al precedente punto (i) in conformità a quanto previsto nei Documenti dell'Operazione;
 - (iii) ad incassare e trattenere in via definitiva, senza obbligo di effettuare alcuna comunicazione, l'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare fino a concorrenza con le Obbligazioni Garantite;
 - (iv) a dare comunicazione scritta all'Emittente, alla Banca Incaricata, all'Agente dei Pagamenti e, se del caso, agli organi della procedura concorsuale, delle circostanze e determinazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente articolo 8.1, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore dell'Emittente dovrà intendersi ai sensi del disposto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto 170,

fermo restando che, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 4, qualora tutte le Obbligazioni Garantite siano state irrevocabilmente e incondizionatamente indennizzate o soddisfatte ai sensi del precedente punto 8.1(iii), qualsiasi eccedenza dell'Oggetto del Pegno dovrà essere liberata e resa disponibile all'Emittente.

- (b) l'Emittente, anche ai sensi degli articoli 1723, comma 2, e 1395 cod. civ., autorizza irrevocabilmente sin da ora il Rappresentante Comune ad operare su ciascuno dei Conti e a prelevarne il Saldo Creditorio di volta in volta disponibile, in nome e per conto dell'Emittente, al fine di esercitare i diritti di cui alla lettera (a) che precede.

9. IL RAPPRESENTANTE COMUNE

L'Emittente prende atto che il Rappresentante Comune avrà potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, dei Creditori dell'Emittente, in relazione al Pegno, così che i diritti e le facoltà spettanti ai Creditori dell'Emittente, congiuntamente e/o singolarmente ai sensi del presente Contratto ed in relazione al Pegno saranno esercitati dal Rappresentante Comune in nome e per conto dei Creditori dell'Emittente.

Alla luce di quanto previsto al precedente paragrafo di questo articolo 9, l'Emittente potrà validamente inviare ogni comunicazione solamente al Rappresentante Comune (anche se destinata ai Creditori dell'Emittente) e considerare ogni comunicazione proveniente dal Rappresentante Comune in relazione al Pegno come proveniente anche dai Creditori, a meno che sia diversamente specificato nella stessa comunicazione.

10. RILASCIO DEL PEGNO

Il Pegno rimarrà in vigore sino alla data di integrale e incondizionato adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite (la "Data di Rilascio"). I Creditori dell'Emittente si impegnano a porre in essere e/o autorizzare tempestivamente tutti gli atti e le formalità necessarie o ragionevolmente richieste dall'Emittente a perfezionare la sua cancellazione.

11. BANCA INCARICATA E AGENTE DEI PAGAMENTI

11.1 Registrazione del Pegno

La Banca Incaricata e l'Agente dei Pagamenti, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad annotare qualsiasi accredito di somme di denaro effettuato sui Conti. La Banca Incaricata e l'Agente dei Pagamenti si impegnano altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, a effettuare, mantenere e custodire tali annotazioni su un supporto durevole (così come previsto dal Decreto 170 e dalla normativa di volta in volta applicabile), nonché a rimetterne tempestivamente copia ai Creditori dell'Emittente che ne facciano richiesta al fine di esercitare i diritti derivanti dal presente Contratto e dal Pegno

11.2 Esclusione di responsabilità

La Banca Incaricata e l'Agente dei Pagamenti non saranno responsabili nei confronti dell'Emittente in relazione a qualsiasi perdita, pretesa, danno o spesa derivanti o risultanti dal presente Contratto salvo per quanto concerne perdite, pretese, danni, o spese derivanti o risultanti da dolo o colpa grave della Banca Incaricata e/o l'Agente dei Pagamenti accertati in qualunque sede competente. Fatta eccezione per quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, la Banca Incaricata e l'Agente dei Pagamenti non avranno l'obbligo di verificare la liceità o la provenienza delle somme depositate nei Conti.

12. INTERESSI SUL CONTO

Gli interessi saranno calcolati sul Saldo Creditorio e accreditati sulla base degli accordi intercorsi tra la Banca Incaricata o, a seconda dei casi, l'Agente dei Pagamenti e l'Emittente.

13. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

13.1 Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto, l'Emittente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel successivo articolo 13.2. Presso tale domicilio eletto dall'Emittente potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso, ivi inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo correlato al presente Contratto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

13.2 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto, ovvero al Rappresentante Comune, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax alla parte interessata, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente articolo 13.

Se all'Emittente:

Casaforte S.r.l.
Via Eleonora Duse, 53
Roma

Se all'Agente dei Pagamenti:

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano
Att. Corporate Trust Services
Via Ansperto 5
20123 Milano
fax 02 - 72473090
Se al Rappresentante Comune o al Gestore dei Servizi Societari:

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.
Via Vittor Pisani, 27
20124 Milano

Se alla Banca Incaricata:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
Siena

14. INVALIDITA' PARZIALE

La contrarietà a norma di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto.

15. TASSE, IMPOSTE E SPESE

Tutte le spese, Tasse e i costi ragionevolmente sostenuti e documentati in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Contratto e al Pegno, nonché alla modifica, novazione e/o escussione dello stesso, ivi incluse, senza limitazione alcuna, le imposte di registro e di bollo le spese legali, notarili e di registrazione, nonché ogni altra tassa, imposta o spesa che sia o possa divenire dovuta, saranno esclusivamente a carico dell'Emittente e i Creditori dell'Emittente non saranno responsabili per alcuna di esse.

Poiché le Obbligazioni Garantite rappresentano obbligazioni esclusivamente dell'Emittente, il presente Contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 6 e 11 della Tariffa, parte Prima, allegata al D.P.R. 1° aprile 1986, n. 131.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il presente Contratto ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

16.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Siena avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente Contratto ed al Pegno costituito in forza del medesimo, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ALLEGATO A – CONTI CORRENTI

CONTI CORRENTI	BANCA PRESSO CUI IL CONTO E' APERTO	CODICE IBAN
Conto Incassi	Banca MPS S.p.A.	[REDACTED]
Conto Spese	Banca MPS S.p.A.	[REDACTED]
Conto Pagamenti	BNP Paribas Securities Services S.A.	[REDACTED]

5800 20.09.10 0 1000 1000 217189

B
5800 85926,92 ORD
COORDINATE BANCARIE: BBAN - [REDACTED]
IBAN - [REDACTED]
BIC - [REDACTED]

CASAFORTE S.R.L.
CONTO SPESE
VIA DUSE ELEONORA 53

00100 ROMA RM

DIV. DOT. ASSEGNI -

0033-TRANSAZIONE CONCLUSA

5800 20.09.10 0 ICCA ICCA 217189

N
5800 85917,58 ORD
COORDINATE BANCARIE: BBAN - [REDACTED]
IBAN - [REDACTED]
BIC - [REDACTED]

CASAFORTE S.R.L.
CONTO INCASSI
VIA ELEONORA DUSE 53

00197 ROMA RM

DIV. DOT. ASSEGNI -

0033-TRANSAZIONE CONCLUSA

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI PEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5.1

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE]

[DATA CERTA]

All'attenzione del Rappresentante Comune:

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Via Vittor Pisani, 27

20124 Milano

Facciamo riferimento alla scrittura stipulata il [•] 2010 dalla scrivente (il "Contratto di Pegno") per la costituzione di diritti di pegno sui seguenti conti corrente:

[REDACTED] aperto dall'Emittente presso la Banca Incaricata (il "Conto Incassi");

[REDACTED] aperto dall'Emittente presso l'Agente dei Pagamenti (il "Conto Pagamenti"); e

[REDACTED] aperto dall'Emittente presso la Banca Incaricata (il "Conto Spese"),

di seguito, collettivamente, i "Conti".

I termini utilizzati nella presente dichiarazione con la lettera iniziale maiuscola e non espressamente definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno hanno lo stesso significato.

Il sottoscritto Sig. [•], in qualità di [•], regolarmente autorizzato a compiere la presente dichiarazione, conferma che (i) tutti i diritti di credito, presenti e futuri, di titolarità dell'Emittente nei confronti della Banca Incaricata, in relazione al Conto Incassi e al Conto Spese, e dell'Agente dei Pagamenti, in relazione al Conto Pagamenti, sono costituiti in pegno in favore dei Creditori dell'Emittente secondo i termini e le condizioni del Contratto di Pegno. (ii) il saldo creditorio alla data della presente dichiarazione è pari a euro [•] con riferimento al Conto Incassi, [•] con riferimento al Conto Spese, e [•] con riferimento al Conto Pagamenti, come indicato nell'estratto conto allegato alla presente (congiuntamente, il "Saldo Creditorio"), e che il Saldo Creditorio è costituito in pegno a favore dei Creditori dell'Emittente in base ai termini e alle condizioni del Contratto di Pegno.

[•]

In nome e per conto dell'Emittente

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Casaforte', written over a horizontal line.

Casaforte S.r.l.